

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2021, n. 16

Celebrazione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Celebrazione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri

Art. 2 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Nel 2021 ricorrono settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, nato nel territorio toscano e scomparso nella notte tra il 13 ed il 14 settembre 1321, geniale creatore della Divina Commedia e simbolo della cultura italiana nel mondo;

2. Il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove eventi di particolare rilievo istituzionale tesi a valorizzare la promozione della cultura e del sapere scientifico, il patrimonio artistico e storico toscano, con la finalità di mantenere viva la memoria delle opere e dei personaggi illustri della regione;

3. Data l'importanza della figura di Dante Alighieri, nell'ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale, si ritiene opportuno celebrare il Sommo Poeta mediante l'organizzazione di eventi e la promozione, in particolare, di mostre ed esposizioni, iniziative di studio

e di ricerca, convegni, presentazioni di libri, laboratori didattici e spettacoli;

4. Al fine di dare massimo risalto alla celebrazione di tale anniversario, è opportuno dedicare una seduta solenne del Consiglio regionale, da svolgersi entro il 30 settembre 2021.

Approva la presente legge

Art. 1

Celebrazione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri

1. In occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio regionale celebra tale anniversario storico mediante l'organizzazione di eventi e promuovendo, in particolare, mostre ed esposizioni, iniziative di studio e di ricerca, convegni, presentazioni di libri, laboratori didattici e spettacoli.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Quinta Commissione consiliare Istruzione, formazione, beni e attività culturali, con deliberazione, determina il programma e stabilisce le modalità organizzative degli eventi, delle iniziative e il relativo finanziamento una tantum sull'esercizio 2021 entro il limite massimo di spesa di euro 100.000,00.

3. Il Consiglio regionale, entro il 30 settembre 2021, si riunisce in seduta solenne dedicata alla celebrazione di cui al comma 1.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, pari ad un importo massimo di euro 100.000,00, imputabili sulla sola annualità 2021, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2021 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 18 maggio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.05.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 aprile 2021, n. 39

Proponenti:

Consiglieri Giachi, Bartolini, Sguanci, Melio, Noferi, Rosignoli

Assegnata alla 5ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 7 maggio 2021

Approvata in data 11 maggio 2021

Divenuta legge regionale 15/2021 (atti del Consiglio)

SEZIONE III**COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

20 maggio 2021, n. 87

L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 11/2019 - Intervento di regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse - codice intervento 2012EMS0040 - CIG: 8109622FC4 - CUP: J96B1800060001 - Approvazione variante migliorativa ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. n. 49/2018.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" e considerato che l'articolo 1, comma 548 dispone l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» che ha disposto, con l'art. 15, comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione";

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€

- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;

- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata Ordinanza;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017,